

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classificazione 02.05.03

Fascicolo 2018/4

- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Ancona
- Ai Sigg. Consiglieri Comunali della Provincia di Ancona
- Ai Sigg. Segretari Comunali

e p. c. Al Sig. Presidente della Provincia di Ancona
Ai Sigg. Consiglieri Provinciali

LORO SEDI

Oggetto: ELEZIONE INDIRETTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (LEGGE N. 56/2014) DEL 3/02/2019 – INDICAZIONI SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE.

Facendo seguito alle precedenti note PEC del 19/12/2018, con cui, con la trasmissione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per il giorno 3/02/2019, veniva comunicato l'avvio del procedimento dell'elezioni indiretta del Consiglio Provinciale, nonché fornite informazioni per l'individuazione del corpo elettorale, ritenendo di far cosa utile e gradita, si condividono di seguito alcune indicazioni sul corretto svolgimento del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle sottoscrizioni e relative autentiche, nonché alla rappresentanza di genere nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale.

1. Sottoscrizioni ed autentiche

CANDIDATI

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: almeno sei (6) candidati e non più di dodici (12) candidati.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere

comunale), il comune presso cui sono stati eletti.

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della legge n. 56/2014, da almeno il **5 per cento** degli aventi diritto al voto (n. 663). Il numero degli aventi diritto al voto potrà essere suscettibile di variazioni in relazione alla sua consistenza

necessarie almeno n.33 sottoscrizioni (NUMERO MINIMO).

SOTTOSCRITTORI

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, come determinati con il provvedimento di individuazione del corpo elettorale (verbale dell'Ufficio Elettorale).

I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura, né quella di altri per la medesima elezione: i candidati alla carica di consigliere della Provincia non possono sottoscrivere le liste, né la propria lista né le altre liste per la medesima elezione.

Per ogni sottoscrittore va indicato il **nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori**. Va altresì indicato il **comune**, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (**sindaco o consigliere comunale**).

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

La sottoscrizione della lista e le firma dei sottoscrittori, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, da: **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.**

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

La presentazione delle sottoscrizioni alle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale può avvenire, oltre che con il foglio principale, anche mediante eventuali fogli separati (rispetto a quello principale).

Nel caso in cui si utilizzino modelli in formato A4 gli stessi dovranno essere spillati e riportare nella giunzione timbro e/o firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, in modo che risulti attestato il collegamento tra i relativi fogli.

Si fa altresì presente:

- I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art.14 L.53/1990 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni;
- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (requisito della territorialità);
- La comunicazione di disponibilità all'autenticazioni delle firme presentata dai Consiglieri comunali e provinciali, a norma dell'art.14 L.53/1990, **deve essere allegata in copia alla dichiarazione di presentazione delle liste.**

□ **PRESENTAZIONE DELLE LISTE: TEMPI E MODALITA'**

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale vanno presentate all'Ufficio Elettorale Provinciale costituito presso la Provincia di Ancona, Strada di Passo Varano n.19/A, all'Ufficio Elettorale – Segreteria Generale, nei seguenti giorni:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 13 gennaio 2019;
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 14 gennaio 2019.

Per agevolare il lavoro ed evitare eventuali successive contestazioni, la raccolta delle sottoscrizioni a corredo delle candidature dovrà avvenire utilizzando la specifica **modulistica** predisposta dall'ufficio elettorale e pubblicata nell'apposita sezione (*Elezioni del Consiglio Provinciale domenica 3.02.2019*) raggiungibile dall'home page del sito web istituzionale www.provincia.ancona.it.

In tale sezione web è inoltre consultabile tutta la documentazione inerente il procedimento elettorale.

2. Rappresentanza di genere nelle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

Per la prima volta dall'entrata in vigore dell'elezione indiretta del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge n. 56/2014, nel nostro ente trova applicazione la norma relativa alla rappresentanza di genere nelle liste dei candidati a consigliere provinciale.

L'art.1, comma 71, della legge n. 56/2014 prevede che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (60%) del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, l'ufficio elettorale in sede di verifica delle candidature, riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 71.

Si evidenzia che la lista ove, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto (numero 6 candidati) è inammissibile.

Per meglio esplicitare le risultanze della rappresentanza di genere e della proporzione in ordine al numero dei candidati consiglieri nella lista (minimo n. 6 candidati – massimo n. 12 candidati) si riporta la seguente **tabella**:

NUMERO DEI CANDIDATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER GENERE	POSSIBILI COMBINAZIONI CANDIDATI PER GENERE	
6	3	3	3
7	4	4	3
8	4	4	4
9	5	5	4
10	6	6	4
		5	5
11	6	6	5
12	7	7	5
		6	6

3. Recapiti per eventuali informazioni

Dott. Ernesto Barocci – Segretario Generale

Tel. 071.5894240

 e.barocci@provincia.ancona.it

Dott.ssa Laura Lampa - Responsabile Area Affari Generali

Tel. 071.5894236

 l.lampa@provincia.ancona.it

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti e si augura buone feste.

IL SEGRETARIO GENERALE

BAROCCI ERNESTO

Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.